

dossier

XIX Legislatura

Agosto 2026

Schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE)
2024/1260 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 aprile 2024,
riguardante il recupero e la confisca dei
beni

Atto del Governo n. 431



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – ✕ @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 400



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 511

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

PREMESSA	1
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
Articolo 1 (<i>Oggetto e ambito di applicazione</i>)	1
Articolo 2 (<i>Modifiche al codice penale</i>)	1
Articolo 3 (<i>Modifiche al codice di procedura penale</i>)	3
Articolo 4 (<i>Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271</i>)	3
Articolo 5 (<i>Modifiche al codice civile</i>)	3
Articolo 6 (<i>Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309</i>)	4
Articolo 7 (<i>Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</i>)	4
Articolo 8 (<i>Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i>)	4
Articolo 9 (<i>Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</i>)	4
TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITA PRE-CONFISCA 5	
Articolo 10 (<i>Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115</i>)	5
Articolo 11 (<i>Ulteriori modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</i>)	5
TITOLO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFISCA DI CRIPTO-ATTIVITÀ	5
Articoli 12,13 e14 (<i>Ulteriori modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Art.12); Modifica al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 13 novembre 2008, n. 181 (Art. 13); Istituzione del servizio di gestione del portafoglio per le cripto-attività sottoposte a sequestro (Art. 14)</i>)	5
TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	6
Articolo 15 (<i>Trasmissione dei dati statistici</i>).....	6
Articolo 16 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>)	6

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto: Schema di decreto legislativo

Atto del Governo n. 431

Titolo breve: Recupero e confisca dei beni

Riferimento normativo: Articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91

Relazione tecnica (RT): Presente

	Senato	Camera
		<i>Assegnazione primaria:</i> II Giustizia
	2 ^a (Giustizia) <i>in sede consultiva</i>	<i>Deliberazione di rilievi:</i> V Bilancio e
Commissione competente:	4 ^a (Politiche dell'Unione europea) <i>in sede osservazioni</i>	Tesoro
	5 ^a (Bilancio) <i>in sede osservazioni</i>	<i>Esame per i profili di compatibilità normativa UE:</i> XIV Politiche dell'Unione Europea

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo A.G. 431 è volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 (di seguito “direttiva”), riguardante il recupero e la confisca dei beni, che sostituisce la direttiva 2014/42/UE. Lo schema è adottato in attuazione della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», il cui allegato A, n. 11, contempla la citata direttiva (UE) 2024/1260. La delega opera secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1
(Oggetto e ambito di applicazione)**

L’articolo individua l’oggetto dello schema di decreto legislativo, che attua la direttiva (UE) 2024/1260.

**Articolo 2
(Modifiche al codice penale)**

L’articolo 2 si compone di un unico comma suddiviso nelle lettere da a) a g).

La lettera a), in attuazione dell’art. 14 della direttiva, recante disposizioni sulla confisca estesa, compie un duplice intervento emendativo. Il primo tipo di intervento è finalizzato ad integrare il catalogo

dei reati per i quali è possibile effettuare la confisca allargata. In particolare, si tratta dei seguenti reati: istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia, di cui all'art. 414-bis (n. 1); detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, di cui all'art. 635-quater.1 (n. 2); frode informatica se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, di cui all'art. 640-ter, secondo comma (n. 3). Un ulteriore intervento all'art. 240-bis, recato dal n. 4), è volto a precisare, tramite l'aggiunta di un nuovo comma dopo il secondo, che la confisca possa essere disposta dal giudice solo qualora sia accertata "la correlazione temporale tra l'epoca di acquisizione dei beni e quella di svolgimento di attività delittuosa".

Le lettere b) e c) introducono due nuove tipologie di confisca, rispettivamente la confisca per "equivalente" dei beni strumentali in casi particolari (il nuovo articolo 240-ter del c.p.) e la confisca dei beni nei confronti dei terzi in casi particolari (nuovo articolo 240-quater del codice penale). I due tipi di confisca condividono i reati presupposto che ne giustificano l'applicazione (salvo poche eccezioni). Si tratta di un nutrito catalogo di delitti, solo in parte sovrapponibili a quelli ai quali si applica la confisca estesa di cui all'art. 240-bis c.p.. Il terzo comma dell'art. 240-ter introduce espressamente il criterio di proporzionalità, che si estrinseca nella prescrizione al giudice di tenere in considerazione la gravità del reato e le condizioni economiche e patrimoniali del condannato. Per quanto riguarda invece la confisca dei beni nei confronti dei terzi in casi particolari di cui al nuovo articolo 240-quater c.p., essa può essere disposta dal giudice qualora non sia stato possibile procedere, a seguito di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., alla confisca dei beni costituenti il prezzo, il prodotto o il profitto del reato non avendo il soggetto la disponibilità di beni di valore equivalente, nemmeno per interposta persona.

La confisca presso terzi è tuttavia assistita da una serie di cautele, a tutela del terzo che sono:

- a) l'operazione era diretta a sottrarre i beni alla possibile confisca futura;
- b) nel patrimonio dell'imputato/disponente non vi siano beni di valore equivalente a quelli oggetto di trasferimento "elusivo";
- c) sia accertato che il terzo fosse a conoscenza dello scopo elusivo perseguito dall'imputato, così da subordinare l'aggressione al patrimonio altrui nelle sole ipotesi in cui si sia raggiunta la prova di tale conoscenza.

Allo scopo di coordinare le nuove disposizioni e di armonizzarle con l'attuale sistema, al comma 1, lettere d), e), f) e g) dello schema di decreto delegato, per i reati indicati dall'articolo 2 ed in attuazione dell'articolo 12 della direttiva, si prevede la confisca obbligatoria diretta dei proventi e dei beni strumentali, ovvero di valore equivalente al profitto, interpolando le singole fattispecie incriminatrici che difettavano di tale disposizione.

Al comma 1, lettera d), dopo il comma 7 dell'articolo 416 del Codice penale viene introdotto un nuovo comma che impone la confisca obbligatoria dei beni strumentali e dei proventi del reato quando l'associazione è finalizzata alla commissione di reati puniti con la reclusione non inferiore a quattro anni, in attuazione dell'articolo 2, della direttiva. Quando non è possibile procedere alla confisca diretta dei proventi, è prevista la confisca per equivalente. La modifica allinea il regime dell'associazione per delinquere semplice a quello già previsto per la più grave fattispecie associativa di tipo mafioso.

Al comma 1, lettera e), dopo il comma 7 dell'art. 416-bis c.p. è inserito un ulteriore comma che rafforza il regime di confisca obbligatoria già previsto, introducendo espressamente la confisca per equivalente dei proventi qualora quella diretta non sia possibile. La norma precisa che la confisca può avere ad oggetto beni di cui il reo abbia la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, corroborando l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel tempo.

Al comma 1, lettere f) e g), si è intervenuti sugli articoli 600-septies e 648-quater del codice penale. Nei reati di grave sfruttamento sessuale dei minori (artt. 600-bis ss. c.p.) viene introdotta la confisca obbligatoria dei beni strumentali al reato, con l'inserimento di un ulteriore comma dopo il primo comma

dell'articolo 600-septies. Analogamente, per i reati di riciclaggio e autoriciclaggio (artt. 648-bis ss.) viene prevista la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, mediante l'inserimento di un comma seguente al secondo comma, rafforzando così l'efficacia dissuasiva delle norme incriminatrici.

Articolo 3 **(Modifiche al codice di procedura penale)**

L'articolo 3 apporta talune modifiche al codice di procedura penale al fine di rendere effettive sotto il profilo investigativo e processuale le innovazioni in materia di confisca contenute nel presente schema di decreto.

In particolare, la lettera *a*), in primo luogo, interviene sull'art. 371-bis, comma 1 c.p.p., che disciplina le attività di coordinamento affidate al procuratore nazionale antimafia. In particolare, la novella in dispone l'estensione dei poteri investigativi devoluti al suddetto procuratore nazionale anche al fine di individuare i beni da sottoporre a confisca.

La lettera *b*) innova l'art. 430 c.p.p., concernente l'attività integrativa delle indagini da parte del PM e del difensore, apportando due modifiche: viene introdotto il nuovo comma 1-bis all'interno del suddetto art. 430 c.p.p., che attribuisce al PM la facoltà di compiere ogni attività di indagine che si renda necessaria al fine di individuare i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca obbligatoria nei casi previsti dalla legge (lettera *b*), n. 1)); la seconda modifica, invece, è di coordinamento (lettera *b*), n. 2)).

Infine, la lettera *c*) inserisce all'interno del codice il nuovo art. 536-bis c.p.p., il quale detta disposizioni in materia di confisca per equivalente. In particolare, la nuova norma stabilisce che nelle ipotesi in cui deve essere applicato l'istituto della confisca per equivalente, il giudice con la sentenza di condanna individua specificamente i beni di valore equivalente da sottoporre a confisca oppure determina la somma di denaro di valore equivalente oggetto della confisca.

Articolo 4 **(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)**

L'articolo 4 reca le modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ritenute necessarie al fine di rendere effettive le innovazioni apportate in materia di confisca dal presente schema di decreto. A tal fine, s'interviene sull'art. 86 del D.lgs. n. 271 del 1989 ("Norme di att., coord. e trans. del c.p.p.") relativo alle disposizioni regolative della vendita, ovvero, alla distruzione delle cose confiscate.

In forza della novella introdotta, si prescrive che il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sia d'ora innanzi tenuto a svolgere le funzioni di coordinamento investigativo di cui all'art. 371-bis c.p.p. per i delitti ex art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p. anche nella fase "esecutiva" della confisca, ossia per l'individuazione dei beni da sottoporre a confisca per "equivalente" che non siano stati sottoposti già a sequestro ovvero per i quali non si sia ancora proceduto ad individuazione nell'ambito del provvedimento che ha disposto la confisca.

Articolo 5 **(Modifiche al codice civile)**

L'articolo 5 introduce il nuovo art. 2635-quater c.c., che innova la disciplina della confisca con riferimento ai reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.). In particolare, in caso di condanna per uno dei delitti citati viene comunque ordinata

la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere reato, nonché delle cose che ne costituiscono il prodotto o il profitto, ai sensi dell'art. 240, primo comma c.p.

Articolo 6

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

L'articolo 6 modifica l'articolo 73 del TU stupefacenti estendendo la confisca "obbligatoria" alle «altre cose» strumentali impiegate per la commissione dei delitti di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, nonché rendendo applicabili ai suddetti reati e al delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, la confisca per equivalente dei beni strumentali e l'ablazione presso terzi consapevoli della finalità elusiva introdotti nel codice penale dall'articolo 2 dello schema.

Articolo 7

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

L'articolo 7 introduce il comma 4-*quater* nell'articolo 12 del Testo unico sull'immigrazione, prevedendo, per i reati di favoreggiamento dell'ingresso illegale, la confisca obbligatoria del prodotto, del prezzo o del profitto del reato in caso di condanna o patteggiamento, salvo che appartengano a persona estranea. Quando la confisca diretta non sia possibile, è disposta la confisca per equivalente sui beni nella disponibilità del condannato.

Articolo 8

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L'articolo 8 modifica il Testo Unico Ambientale, con l'obiettivo di potenziare gli strumenti di aggressione patrimoniale per i reati in materia di rifiuti caratterizzati da maggiore gravità e disvalore sociale. La disposizione stabilisce che, a seguito di una sentenza di condanna o di patteggiamento trovi applicazione la confisca obbligatoria dei beni strumentali (ovvero le cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito) per le fattispecie di abbandono di rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi, previste dagli articoli 255-*bis* e 255-*ter*. L'intervento normativo modifica inoltre l'articolo 259-*bis*, prevedendo la confisca "obbligatoria", diretta o per equivalente, del prodotto, del prezzo o del profitto del reato quando le attività illecite di gestione di rifiuti siano poste in essere in forma imprenditoriale e risultino quindi foriere di vantaggi economici di rilevante entità.

Articolo 9

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

L'articolo 9 introduce nel Codice antimafia il nuovo articolo 24-*bis* il quale subordina la confisca alla verifica della correlazione temporale tra l'acquisto dei beni e il periodo di manifestazione della pericolosità sociale del proposto. Tale valutazione deve essere effettuata alla luce delle circostanze del caso concreto e specificamente motivata nel provvedimento di confisca.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITA PRE-CONFISCA

Articolo 10

(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

L'articolo 10 introduce nel Testo Unico delle Spese di Giustizia l'istituto della «vendita prima della confisca» per i beni sequestrati a rischio di deterioramento o di antieconomica custodia. La disposizione disciplina il procedimento garantendo il contraddittorio e stabilisce che il vincolo cautelare si trasferisca sulla somma ricavata dalla vendita, accantonata fino alla definitività del provvedimento.

Sotto il profilo dei presupposti oggettivi, la vendita può essere disposta dal giudice qualora i beni non possano essere custoditi senza pericolo di deterioramento ovvero qualora la loro conservazione determini rilevanti diseconomie, ossia costi di gestione sproporzionati rispetto al valore del bene stesso.

Infine, sul piano delle tutele giurisdizionali, l'ordinanza che dispone la vendita è impugnabile mediante appello ai sensi dell'articolo 322-bis del codice di procedura penale.

Articolo 11

(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

L'articolo 11 interviene sul Codice antimafia per disciplinare la vendita, prima della confisca definitiva, dei beni sottoposti a sequestro che rischiano il deterioramento o comportano rilevanti diseconomie.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFISCA DI CRIPTO-ATTIVITÀ

Articoli 12,13 e14

(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Art.12); Modifica al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 13 novembre 2008, n. 181 (Art. 13); Istituzione del servizio di gestione del portafoglio per le cripto-attività sottoposte a sequestro (Art. 14))

L'articolo 12 stabilisce che nel sequestro preventivo avente ad oggetto strumenti finanziari digitali si applicano le modalità di costituzione dei vincoli disciplinate dagli articoli 9 e 11 del decreto-legge n. 25 del 2023 (Decreto FinTech) (lettera *a*) del comma 1). Si introduce una nuova fattispecie di sequestro preventivo avente ad oggetto cripto-attività e indicando inoltre le modalità di esecuzione della misura cautelare (lettera *b*) del comma 1).

L'articolo 13 inserisce le cripto-attività nel catalogo dei beni suscettibili di confluire nel Fondo Unico Giustizia ai fini dell'esecuzione del sequestro. La norma in esame modifica l'art. 2, comma 2, lett. c), del decreto-legge n. 143 del 2008, il quale elenca le somme di denaro ovvero i proventi che rientrano nel Fondo unico giustizia, con i relativi interessi, inserendo le cripto-attività.

L'articolo 14 istituisce presso il Fondo unico giustizia un servizio per la gestione del portafoglio delle cripto-attività sottoposte a sequestro. Rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, la definizione delle modalità tecniche di attuazione, i requisiti delle infrastrutture digitali funzionali alla gestione dello stesso e le misure di sicurezza, nonché le specifiche tecniche necessarie a

garantire il rispetto dei requisiti di autenticità, integrità, accessibilità e trasferibilità delle crypto-attività sequestrate.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 15 ***(Trasmissione dei dati statistici)***

L'articolo 15 prevede a carico del Ministero della giustizia l'obbligo di trasmettere ogni anno alla Commissione europea i dati statistici in materia di sequestri e confische, in attuazione dell'articolo 28 della direttiva (UE) 2024/1260. La disposizione dà attuazione all'articolo 28 della direttiva (UE) 2024/1260. Si stabilisce che il Ministero della giustizia trasmetta ogni anno alla Commissione europea i dati statistici concernenti: a) numero dei sequestri preventivi eseguiti ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale; b) numero delle confische eseguite; c) valore stimato dei beni sottoposti a sequestro preventivo; d) valore stimato dei beni recuperati al momento della confisca; e) numero delle richieste di provvedimenti di sequestro da eseguire in un altro Stato membro; f) numero delle richieste di provvedimenti di confisca da eseguire in un altro Stato membro; g) valore, anche stimato, dei beni recuperati a seguito di esecuzione in un altro Stato membro; h) valore dei beni confiscati rispetto al loro valore al momento del sequestro, ove disponibile a livello centrale; i) ripartizione dei numeri e dei valori di cui alle lettere b) e d), per tipo di confisca, ove disponibile a livello centrale; j) numero delle vendite pre-confisca, ove disponibile a livello centrale; k) valore dei beni destinati a essere riutilizzati per scopi sociali.

Articolo 16 ***(Clausola di invarianza finanziaria)***

La norma reca la clausola di neutralità, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT evidenzia che l'articolo 1 si limita a definire l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento, che attua la direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni, adottata per far fronte alla crescente minaccia della criminalità organizzata e dell'infiltrazione criminale.

Conferma che l'articolo 2 introduce svariate modifiche al codice penale in materia di confisca.

In particolare, evidenzia che la lettera a) interviene sull'articolo 240-bis, comma 1, integrando l'elenco dei reati per i quali può essere disposta la confisca in casi particolari.

Si tratta delle fattispecie di cui all'articolo 414-bis recante «Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia», all'articolo 635-quater.1 recante «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico» e 640-ter recante «Frode informatica». Inoltre, viene inserito un comma aggiuntivo

all'articolo 240-*bis*, prevedendo che il giudice disponga la confisca quando accerta la correlazione temporale tra l'epoca di acquisizione dei beni e quella di svolgimento di attività delittuosa.

La lettera *b*) introduce poi il nuovo articolo 240-*ter*, recante «Confisca per equivalente dei beni strumentali in casi particolari», il quale prevede che in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice penale per le fattispecie di reato ivi elencate, quando non è possibile procedere alla confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, il giudice dispone la confisca dei beni o delle altre utilità dei quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente a quello del bene strumentale, con la precisazione che nel determinare il valore dei beni da sottoporre a confisca per equivalente, il giudice tiene conto della gravità del reato e delle condizioni economiche e patrimoniali del condannato.

La lettera *c*) introduce il nuovo articolo 240-*quater* recante «Confisca dei beni nei confronti dei terzi in casi particolari», il quale prevede che in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice penale per le fattispecie di reato ivi elencate, se l'imputato non ha la disponibilità di beni di valore equivalente, anche per interposta persona, il giudice può disporre la confisca dei beni che l'imputato ha trasferito a una persona estranea al reato al fine di sottrarli agli effetti della confisca. In questo caso, la confisca può essere disposta solo quando è accertato che il terzo estraneo, al momento del trasferimento, conosceva le finalità perseguite dall'imputato.

La lettera *d*) inserisce un nuovo comma all'articolo 416, stabilendo che quando l'associazione per delinquere è finalizzata alla commissione di reati puniti con la reclusione non inferiore a quattro anni, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, sia disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato ovvero, quando essa non è possibile, dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato.

La lettera *e*) modifica il comma 7 dell'articolo 416-*bis*, prevedendo che nei casi di condanna per il reato di associazioni di tipo mafioso anche straniere, laddove la confisca non sia possibile, è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto o al profitto del reato.

La lettera *f*) interviene sull'articolo 600-*septies* con l'aggiunta di un comma nel quale si prevede che è disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinqies*, 601, 601-*bis* e 602.

La lettera *g*) prevede, infine, mediante aggiunta di un comma all'articolo 648-*quater*, la confisca dei beni strumentali alla commissione del reato alle condizioni e per le fattispecie di reato ivi indicate.

Conclusivamente, segnala che l'articolo interviene sul codice penale con l'integrazione degli elenchi delle fattispecie delittuose per cui, in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti, possono essere disposte le diverse misure della confisca allargata, della confisca per equivalente, della confisca per equivalente dei beni strumentali e della confisca nei confronti di terzi.

Inoltre, sottolinea che l'estensione delle ipotesi di confisca risponde all'esigenza, di cui alla direttiva, di coprire un più ampia parte della casistica dei reati in cui sono notoriamente attivi gruppi di criminalità organizzata e che presentino un particolare disvalore sociale e offensivo.

In proposito, evidenzia che i relativi adempimenti rientrano nell'ambito di quelli già istituzionalmente assegnati all'autorità giudiziaria e che agli stessi potrà provvedersi nell'ambito delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Ribadisce che l'articolo 3 introduce modifiche e aggiornamenti agli articoli del codice di procedura penale.

In particolare, la lettera *a*) apporta modifiche all'articolo 371-*bis*, al quale viene aggiunto un ultimo periodo al comma 1, rafforzando i poteri di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per i reati indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis* e comma 3-*quater* e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e antiterrorismo.

La lettera *b*) integra l'articolo 430 recante «Attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore», inserendovi il comma 1-*bis* ove si prevede che il pubblico ministero può compiere ogni attività di indagine che si renda necessaria al fine di individuare i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca obbligatoria nei casi previsti dalla legge. Il comma 2 viene coordinato al fine di prevedere che la documentazione relativa all'attività indicata nel comma 1-*bis* sia immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero, con facoltà delle parti di prenderne visione e di estrarne copia.

La lettera *c*) inserisce l'articolo 536-*bis*, recante «Disposizioni in materia di confisca per equivalente», che prevede che in tutti i casi in cui deve essere disposta la confisca per equivalente, il giudice con la sentenza di condanna individua specificamente i beni di valore equivalente assoggettati a confisca oppure determina la somma di denaro di valore equivalente oggetto della confisca.

Ribadisce che le norme introducono aggiornamenti al codice di procedura penale disposizioni relative alle attività di indagine finalizzate all'individuazione dei beni, del denaro o delle altre utilità da sottoporre a confisca obbligatoria e relative al contenuto della sentenza di condanna in caso di confisca per equivalente.

A tal fine, evidenzia che il pubblico ministero e il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo già dispongono gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attività

previste nella presente disposizione, relativamente all' attività di acquisizione di elementi certi, inequivoci e concordanti della commissione del reato che vengono ordinariamente già eseguiti dagli agenti di polizia giudiziaria.

Pertanto, agli adempimenti derivanti dalla presente disposizione si provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Evidenzia che l'articolo 4 modifica l'articolo 86, comma 1-*bis* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale», al fine di raccordarlo con le modifiche di cui al precedente articolo 3, per quanto concerne l'attività di coordinamento che il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita riguardo all'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale, anche per le finalità descritte nella norma richiamata, in tema di confisca e vendita dei beni di provenienza della criminalità organizzata.

Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo svolgerà i relativi adempimenti nell'ambito di quelli già istituzionalmente assegnati e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sull'articolo 5 afferma che esso introduce l'articolo 2635-*quater* al codice civile, prevedendo che nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 2635 recante «Corruzione tra privati» e 2635-*bis* recante «Istigazione alla corruzione tra privati», è comunque ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, quindi anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, comma 1, del codice penale.

Evidenzia che la disposizione interviene in tema di razionalizzazione e rafforzamento della risposta ordinamentale ai fenomeni corruttivi in ambito societario, prevedendo un'ipotesi di confisca obbligatoria nell'ambito delle disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati.

Assicura che i relativi adempimenti rientrano nell'ambito di quelli già istituzionalmente assegnati all'autorità giudiziaria, a cui si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Afferma che l'articolo 6 reca la modifica il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 recante « Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», prevedendo la confisca per equivalente dei beni strumentali e la confisca dei beni nei confronti dei terzi per i reati di cui agli articoli 73 recante «Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope» e 74 recante «Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope» del predetto decreto.

La disposizione estende le ipotesi per le quali sono disposte le nuove misure di confisca introdotte dall'articolo 1 del presente decreto legislativo all'ambito dei delitti in materia di stupefacenti.

Ai relativi adempimenti, che rientrano nell'ambito di quelli già istituzionalmente assegnati all'autorità giudiziaria, si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conferma che l'articolo 7 modifica il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero».

In particolare, all'articolo 12 recante «Disposizioni contro le immigrazioni clandestine», viene inserito un comma 4-*quater*, il quale prevede, in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati ivi previsti, la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il prezzo o il profitto, ovvero se appartengono a persona diversa o in caso di impossibilità, la confisca per equivalente dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità.

La norma estende la confisca obbligatoria e per equivalente anche alle ipotesi di reati in materia di immigrazioni clandestine.

Ai relativi adempimenti, che rientrano nell'ambito di quelli già istituzionalmente assegnati all'autorità giudiziaria, si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali finanziarie disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conferma che l'articolo 8 introduce alcune norme in materia di confisca, relativamente ai procedimenti penali per reati ambientali modificando il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si prevede la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato in caso di condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 255-*bis* recante «Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari» e dell'articolo 255-*ter* «Abbandono di rifiuti pericolosi», mentre nell'ipotesi aggravata dallo svolgimento dell'attività di impresa, di cui all'articolo 259-*bis*, si prevede la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato ovvero, quando essa non è possibile, dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato.

In particolare, la RT segnala che la disposizione estende, nell'ambito dei reati di abbandono di rifiuti pericolosi e non pericolosi, le ipotesi di applicazione della misura della confisca dei beni strumentali e della confisca per "equivalente."

Precisa che, ai relativi adempimenti, che rientrano nell'ambito di quelli già istituzionalmente assegnati all'autorità giudiziaria, si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali finanziarie disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ribadisce che l'articolo 9 modifica il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 in tema di leggi antimafia e misure di prevenzione, con inserimento del nuovo articolo 24-*bis* recante «Correlazione temporale della confisca», che prevede al comma 1 che ai fini dell'applicazione della confisca, il tribunale verifica la correlazione temporale tra l'epoca di acquisizione dei beni e il periodo di manifestazione della pericolosità sociale

del proposto, tenendo conto delle circostanze del caso concreto e specificando al comma 2 che il provvedimento che dispone la confisca indica specificamente tale correlazione temporale.

La disposizione richiede, ai fini della confisca conseguente all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali antimafia, la verifica della correlazione temporale tra l'epoca di acquisizione dei beni e il periodo di manifestazione della pericolosità sociale del soggetto proposto.

Evidenzia che l'articolo 10 modifica il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 recante «Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia».

In particolare, il comma 1 lettera *a)* inserisce l'articolo 151-*bis* recante «Vendita prima della confisca», il quale disciplina i casi di vendita dei beni sequestrati prima ancora che ne venga disposta la confisca, nelle ipotesi in cui tali beni siano a rischio di deterioramento o la cui custodia comporti ingente onerosità. Viene, comunque, garantito il Un elemento di rilievo tecnico riguarda la conservazione del valore: con il provvedimento che dispone la vendita, il vincolo cautelare si trasferisce dal bene alla somma ricavata, la quale viene accantonata fino alla decisione definitiva. Di conseguenza, l'eventuale futuro provvedimento di restituzione o di confisca avrà ad oggetto le somme depositate presso il concessionario. contraddittorio tra le parti, sebbene l'udienza si svolga in camera di consiglio, qualora la parte interessata lo richieda, salvo motivi di urgenza o le ipotesi di disinteressamento delle parti.

È previsto, inoltre, il trasferimento del vincolo cautelare sulla somma ricavata dalla vendita di tali beni, la quale somma, depositata presso il concessionario secondo le forme ritenute più idonee, è altresì oggetto di eventuali provvedimenti di restituzione e di confisca.

La lettera *b)*, per esigenze di coordinamento normativo, abroga il comma 3 dell'articolo 151 del citato testo unico e ne sostituisce la rubrica.

La disposizione, quindi, introduce nel Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia, la disciplina della vendita dei beni deteriorabili, formalizzandola e prevenendo il provvedimento di confisca, così accelerando gli adempimenti collegati alla vendita stessa.

Agli adempimenti di cui alla presente disposizione, che rientrano nell'ambito di quelli già istituzionalmente assegnati all'autorità giudiziaria, si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali finanziarie disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conferma che l'articolo 11 modifica il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136».

In particolare, rileva che il comma 1, lettera *a)* modifica l'articolo 40, comma 5-*ter*, prevedendo che il tribunale, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, alla scadenza dei 30 giorni

dal deposito della relazione sui beni sequestrati presentata dall'amministratore giudiziario, provvede alla vendita dei beni che sono a rischio di deterioramento o la cui custodia sia particolarmente dispendiosa.

La somma ricavata dalla vendita è versata dall'amministratore giudiziario o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito ANBSC) al Fondo unico giustizia (di seguito FUG) e viene accantonata fino alla definitività del provvedimento di confisca.

Sul comma 1, lettera b), rileva che ivi si introduce il nuovo articolo 40-*bis* al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Vendita prima della confisca», che disciplina la procedura di vendita dei beni deteriorabili prima della confisca.

In caso di vendita, il vincolo cautelare è trasferito dalla vendita del bene, versata dall'amministratore giudiziario o dall'ANBSC al FUG e ivi accantonata fino alla definitività del decreto di confisca.

Agli adempimenti di cui alla presente disposizione, che rientrano nell'ambito di quelli già istituzionalmente assegnati all'autorità giudiziaria, si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali finanziarie disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Evidenzia che gli articoli 12, 13 e 14 si occupano degli adempimenti per il sequestro e la confisca in relazione alle cripto-attività.

L'articolo 12 apporta le modifiche necessarie di coordinamento normativo all'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale», in relazione alle modalità di esecuzione del provvedimento cautelare, integrando il comma 1, lettera e) e precisando che la costituzione del vincolo avviene ai sensi degli articoli 9 e 11 del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 10 maggio 2023, n. 52.

Inoltre, viene aggiunta la lettera e-*ter*) in cui, il sequestro preventivo delle attività di cripto-valuta di cui al regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 nella disponibilità della persona destinataria del provvedimento, si realizza, di regola, mediante il loro trasferimento al FUG, unitamente ai relativi strumenti di accesso, compresi ove disponibili le chiavi crittografiche private. Qualora tale trasferimento non sia tecnicamente possibile, l'autorità procedente può ricorrere a ogni altra procedura idonea ad assicurare la custodia e il controllo esclusivi delle cripto-attività, impedendone la movimentazione o la sottrazione. Il provvedimento è inoltre comunicato, ove identificabili, all'emittente e al prestatore di servizi incaricato della custodia o amministrazione, ai fini della registrazione del vincolo.

Il riferimento a “ogni altra procedura idonea ad assicurare la custodia e il controllo esclusivi sulle cripto-attività” è necessariamente riferibile alla complessità gestionale di tali *asset* finanziari, circostanza che comporta l'adozione di modalità eterogenee da parte delle autorità procedenti riguardo alle operazioni di esecuzione del sequestro, non uniformi, ma modulate per ogni singolo caso.

La RT afferma che agli adempimenti di cui alla presente disposizione, che rientrano nell'ambito di quelli già istituzionalmente assegnati all'autorità giudiziaria, si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali finanziarie disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT annessa all'articolo 13 evidenzia invece che l'articolo estende alle cripto-attività la disciplina già prevista per le somme di denaro, i titoli e gli altri valori sottoposti a sequestro o confisca nell'ambito dei procedimenti penali, apportando modifiche all'articolo 2, comma 2, lett. c) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 13 novembre 2008, n. 181, prevedendo che anche le cripto-attività possano rientrare tra i beni destinati al FUG.

In questo modo, quando cripto-attività come quelle definite dal regolamento (UE) 2023/1114, sono oggetto di sequestro o confisca, esse possono essere gestite secondo le regole già previste per gli altri beni e valori acquisiti alla giustizia.

La finalità delle suddette disposizioni è quella di adeguare la disciplina vigente alla natura digitale di questi beni, evitando che restino fuori dal sistema ordinario di gestione dei beni sequestrati o confiscati, trattando le cripto-attività come beni patrimoniali alla pari di altri e sottoposti al regime ordinario di custodia, gestione e destinazione nell'ambito del FUG, garantendo maggiore certezza operativa e coordinamento con la normativa europea.

Rileva che agli adempimenti di cui alla presente disposizione, che rientrano nell'ambito di quelli già istituzionalmente assegnati alle amministrazioni interessate, si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali finanziarie disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sull'articolo 14 evidenzia che esso istituisce, presso il FUG, un servizio dedicato alla gestione del portafoglio delle cripto-attività sottoposte a sequestro, al fine di assicurare l'effettiva esecuzione dei provvedimenti ablatori aventi ad oggetto beni digitali. La norma si coordina con l'inclusione delle cripto-attività tra le risorse affluenti al FUG e rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per i profili di competenza la definizione delle modalità tecniche di attuazione. Il decreto deve disciplinare, in particolare, le modalità di gestione del servizio, i requisiti delle infrastrutture digitali, le misure di sicurezza e le procedure di vendita eventualmente disposte dal giudice.

L'intervento è volto a garantire la custodia, la tracciabilità e il controllo delle cripto-attività sequestrate, tenuto conto della loro natura digitale, della necessità di preservare i mezzi di accesso e dei rischi connessi alla perdita, sottrazione o movimentazione non autorizzata.

Quanto agli effetti finanziari, la recente implementazione delle infrastrutture informatiche conclusa dal Dipartimento dell'innovazione tecnologica per la giustizia, potrà consentire l'attuazione degli adempimenti e l'eventuale adeguamento delle procedure digitali attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a

legislazione vigente, nell'ambito delle specifiche competenze attribuite dalla legge ad Equitalia giustizia S.p.A. nella gestione ordinaria delle risorse intestate al FUG, attraverso piattaforme informatiche dedicate.

La RT fa riferimento, in particolare, alla gestione dei rapporti con gli operatori finanziari per via telematica dei flussi relativi al FUG, attraverso specifiche piattaforme dedicate come la piattaforma *Corporate Banking* Interbancario (CBI) e alle voci di bilancio dedicate ai servizi di *Information Communication Technology* (ICT), che consentono ad Equitalia giustizia S.p.A. di attivare specifici servizi dedicati, nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio finanziario, appoggiandosi interamente all'infrastruttura bancaria o tramite prestatori di servizi per le cripto-attività, prevedendo adeguati flussi informativi verso Equitalia giustizia S.p.A. che, pertanto, provvederà alla gestione dei medesimi con le risorse finanziarie iscritte nel proprio bilancio autonomo.

Conferma che l'articolo 15 contiene le indicazioni dei dati statistici che devono annualmente essere comunicati alla Commissione europea, nonché di valore dei sequestri e delle confische eseguite, delle relative richieste rilevati dal Ministero della giustizia, il numero delle vendite pre-confisca, ove disponibile a livello centrale e il valore dei beni destinati a essere riutilizzati per scopi sociali.

Dal punto di vista finanziario, rappresenta che gli adempimenti previsti rientrano nelle competenze già attribuite all'amministrazione e sono assicurati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente atteso che tali attività di rilevazione e trasmissione dei dati e di gestione di flussi informativi si innestano su procedure già esistenti e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ribadisce che l'articolo 16 reca la clausola d'invarianza finanziaria. Pertanto, le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, al fine di comprovare la sostenibilità della clausola di invarianza, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi in relazione ai procedimenti per reati presupposto previsti d'ora innanzi ai fini dell'applicazione della confisca, fornendo i dati delle sentenze registrate negli ultimi anni relativamente ai reati indicati dagli articoli 2, 5, 6, 7 e 8. Andrebbe altresì acquisita conferma dell'adeguatezza delle risorse investigative necessarie per svolgere le attività di ricerca dei beni prodromiche all'esecuzione delle confische.

Anche per quanto riguarda l'estensione dei poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (articoli 3 e 4), andrebbe confermato che esso potrà svolgere i nuovi compiti avvalendosi delle sole risorse già disponibili a legislazione vigente.

Sull'articolo 14, andrebbero fornite più precise indicazioni circa le risorse nel bilancio di Equitalia Giustizia S.p.A. dedicate ai servizi di *Information Communication Technology* (ICT) che dovranno consentire alla stessa Equitalia giustizia S.p.A. di attivare specifici servizi dedicati per la custodia, la tracciabilità e il controllo delle cripto-attività sequestrate.

Sull'articolo 15 si prende atto che le attività di rilevazione e trasmissione dei dati e di gestione di flussi informativi si innestano su procedure già esistenti e saranno attuabili, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.